



Commissione Interpelli

Si riportano, in sintesi, i chiarimenti dalla **Commissione per gli interpelli** prevista dall'art. 12 del D.Lgs n. 81\08 e istituita presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per fornire risposte a quesiti da parte di organismi associativi a rilevanza nazionale, enti pubblici nazionali, organizzazioni sindacali, consigli nazionali degli ordini e collegi professionali.

(Il testo completo degli interpelli è reperibile su sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Sicurezza Lavoro - Interpelli)

Interpelli dell'anno 2014

Interpello n. 1\2014 del 27\03\2014

Il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** chiede chiarimenti relativamente a:

- obblighi di formazione nei riguardi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
- criteri di identificazione del datore di lavoro per le scuole cattoliche;
- obblighi di formazione di docenti esterni, chiamati ad una supplenza in via di urgenza;
- criteri di identificazione degli enti bilaterali e organismo paritetici relativamente all'accordo Stato - Regioni del 21\12\2011.

La **Commissione** precisa che *sono equiparati ai lavoratori gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.*

Nei casi sopra citati gli allievi acquisiscono la parificazione allo stato di "lavoratore" per cui devono essere applicate nei loro riguardi le norme prevenzionali e in particolare quelle relative alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione.

Per quanto riguarda poi il criterio di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche la Commissione precisa che *per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 dell'art. 353 del D.Lgs n. 297\94, sempre nel rispetto dell'art. 2 del D.Lgs 81\08 che definisce "datore di lavoro" il soggetto che ha la responsabilità dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.*

Riguardo all'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente esterno chiamato ad una supplenza in via d'urgenza, la Commissione precisa che nel caso in cui il soggetto non sia fornito dell'attestato di frequenza al corso di formazione, richiesto dall'Accordo Stato - Regioni del 21\12\2011, *il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.*

Riguardo infine alla individuazione degli organismi abilitati alla erogazione della formazione la Commissione precisa che, in merito alla richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro agli organismi paritetici, *tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell'ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che svolgano la propria attività di "supporto" alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro.*

La Commissione precisa quindi che *si ritiene che il "territorio" di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici; nei soli casi il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora gli organismi paritetici non siano presenti né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.*

Interpello n. 2\2014 del 27\03\2014

L'Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere chiede chiarimenti relativamente a quanto previsto dall'art. 90, comma 11, del D.Lgs 81\08.

La Commissione precisa che *il committente o il responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatte entrambi i seguenti requisiti:*

- *l'opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire;*
- *l'importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.*

Quindi nel caso di lavori soggetti all'obbligo del permesso di costruire il committente è sempre tenuto, nel caso di presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, a nominare il coordinatore progettazione, qualunque sia l'entità dell'opera.

L'interpello ricorda inoltre il contenuto della **circolare n. 30 del 29\10\2009 del Ministero del lavoro** secondo cui nei casi previsti dal comma 11 dell'art. 90, il coordinatore esecuzione, dovendo svolgere anche le funzioni di coordinatore progettazione, *deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione.*

Interpello n. 3\2014 del 27\03\2014

Il **Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** chiede chiarimenti in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al committente.

La **Commissione** precisa che, in attesa di un decreto di prossima emanazione, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
- 2) *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445\2000.*

Inoltre la Commissione ricorda che il datore di lavoro committente non può richiedere copia del DUVRI, in quanto la redazione di questo documento è un obbligo del datore di lavoro committente che può, viceversa, chiedere i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione del DUVRI.

Interpello n. 4\2014 del 27\03\2014

L'**Unione Generale del Lavoro Autoferrotranvieri** chiede chiarimenti riguardo all'applicazione per la categoria dell'allegato IV del D.Lgs 81\08.

La **Commissione** precisa che poiché le disposizioni del DPR n. 303\1956 sono state trasposte nell'allegato IV del D.Lgs 81\08, *in riferimento alla predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale autoferrotranviere, in assenza di specifiche normative, trovi integrale applicazione l'allegato IV, punto 1.11 e 1.12 del D.Lgs 81\08.*

Interpello n. 5\2014 del 27\03\2014

La **Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri** chiede di sapere come debba intendersi quanto indicato dall'art. 25, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81\08 secondo cui il medico competente deve "collaborare" *con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,*

alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori

La **Commissione** ritiene che l'obbligo di "collaborazione" vada inteso in maniera attiva, per cui il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario, deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi.

Qualora il medico competente sia nominato dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad un altro medico competente, deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione stessa previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza.

Interpello n. 6\2014 del 27\03\2014

L'**Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco** chiede chiarimenti in merito a quanto indicato dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs 81\08 secondo cui *le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.*

La **Commissione** chiarisce che nelle more dell'emanazione di specifici decreti rimane in vigore il **Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450 - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza** delle quali occorre tenere conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Interpello n. 7\2014 del 27\03\2014

L'**ANCE** chiede chiarimenti relativamente *all'individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori.*

La **Commissione** precisa che nel caso in cui il contratto di appalto sia stato aggiudicato ad un Associazione Temporanea di Imprese (ATI) che, a valle dell'aggiudicazione, abbia deciso di provvedere all'esecuzione unitaria dei lavori, attraverso la costituzione di una società di gestione, è necessario individuare l'impresa che si configura quale "affidataria".

La commissione ricorda quindi il contenuto dell'art. 93 del DPR n. 207\2010 (regolamento di attuazione del D.Lgs 163\2006) secondo cui *le imprese associate,*

dopo l'aggiudicazione, possono decidere di costituire tra loro una società, anche di tipo consortile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale dei lavori. La società, una volta costituita, subentrerà nell'esecuzione dell'appalto, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto, ferma restando la responsabilità dei concorrenti riuniti, ai sensi del codice dei contratti pubblici.

La Commissione precisa inoltre che la titolarità del contratto di appalto con il committente, all'atto dell'affidamento dei lavori, permane in capo all'ATI, mentre la società consortile, assumendo l'incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice che come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di appalto, è destinataria degli obblighi a carico dell'impresa affidataria di cui all'art. 97 del D.Lgs 81\08.

Interpello n. 8\2014 del 27\03\2014

Richiesta di chiarimenti da parte della **Federazione Italiana Cronometristi** relativamente all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.

La **Commissione** ricorda che l'art. 3, comma 12-bis, del D.Lgs 81\08 stabilisce che nei confronti dei volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 cioè quelle previste per *i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi.*

Quindi, come richiesto sempre dall'art. 3, comma 12-bis, qualora questi soggetti *svolgano la loro prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.*

Interpello n. 9\2014 del 27\03\2014

Il **Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro** chiede chiarimenti riguardo all'applicabilità della sanzione per **mancata vidimazione del registro infortuni.**

La **Commissione** ritiene che in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs 81\08 istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni, il registro infortuni deve continuare ad essere redatto, deve essere vidimato dall'ASL competente per territorio e deve essere conservato a disposizione dell'organo di vigilanza sul luogo di lavoro.

La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 89, comma 3, del D.Lgs 626\1994.

Questa sanzione pecuniaria va da 1 milione a 6 milioni, e naturalmente deve essere incrementata del 9,6% come previsto dalla **legge n. 99 del 9\8\2013**.

Interpelli pubblicati nell'anno 2013

(sono riportate le risposte per gli interpelli che più direttamente possono interessare gli ingegneri)

Interpello n. 1\2013 del 2 maggio 2013

Riguarda il quesito formulato dalla **FEDERCASSE** relativo alla necessità della visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi.

Interpello n. 2\2013 del 24 gennaio 2013

Riguarda il quesito formulato dal **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro** per sapere se, in caso di richiesta del DURC di una società di capitali, la verifica della posizione, ai fini degli obblighi contributivi nei confronti dell'INPS, debba essere effettuata anche sulla posizione personale dei singoli soci e se, in tal caso, in presenza di eventuali irregolarità contributive, debba essere negata la regolarità contributiva della società.

Interpello n. 3\2013 del 2 maggio 2013

La **Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche** chiede chiarimenti riguardo alla corretta applicazione dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs 81\08 (le disposizioni sul Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o **per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione**).

La **Commissione** ritiene *che i lavori necessari a garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali quelli relativi alla erogazione di acqua, energia elettrica, gas o alla funzionalità delle reti informatiche) possano essere effettuati senza necessità di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori necessari a **fronteggiare una emergenza** nella erogazione o comunque garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determina in ogni caso l'insorgere di una emergenza.*

Interpello n. 4\2013 del 2 maggio 2013

Il **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro** richiede chiarimenti riguardo alla corretta ubicazione dei "servizi igienico assistenziali" dei luoghi di lavoro.

La Commissione fa presente che *nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all'interno di un ambiente ben definito e circoscritto, considerato che la norma impone al datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i servizi igienico - assistenziali nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze, si ritiene che il datore di lavoro assolva il suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costo per loro e nel rispetto delle norme igieniche.*

Interpello n. 5\2013 del 2 maggio 2013

La **Federazione Italiana Metalmeccanici** chiede se nel caso della valutazione del **rischio stress lavoro-correlato** il datore di lavoro possa delegare quest'attività a terzi, come previsto dall'art. 17 del D.Lgs 81\08.

La risposta della **Commissione** è negativa in quanto *la valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrità della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa si applica integralmente la pertinente disciplina (artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81\08) e, in particolare l'art. 17, individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.*

Interpello n. 6\2013 del 2 maggio 2013

Riguarda il quesito formulato dall'**Associazione Produttori Televisivi (APT)** per la corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs 81\08 nella gestione dei reparti "stuntmen" e "addetto effetti speciali".

Interpello n. 7\2013 del 2 maggio 2013

L'**ANCE** ha chiesto chiarimenti in riferimento alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare nei cantieri temporanei o mobili.

La **Commissione** ricorda quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs 81\08, come modificato dal D.Lgs 106\09, secondo cui i lavoratori autonomi **hanno facoltà** di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro e hanno l'obbligo di esibire al committente

o al responsabile dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell'impresa affidataria *gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo.*

La commissione conclude quindi che *un committente o un'impresa affidataria, in fase di verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all'allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l'esibizione degli attestati inerenti la propria formazione e l'idoneità sanitaria, per cui risulta legittimo sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l'idoneità sanitaria sia l'affidamento di lavori al lavoratore privo dei predetti requisiti.*

Interpello n. 8\2013 del 24 ottobre 2013

Il **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro** chiede se sia necessaria la visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro.

La **Commissione** ritiene che, *nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all'art. 41, comma 2, lett. b) del D.Lgs 81\08 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente.*

Interpello n. 9\2013 del 24 ottobre 2013

Richiesta della **Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa** riguardo alla attività svolta dalle imprese familiari.

La **Commissione** ricorda che il legislatore ha voluto introdurre la figura di impresa familiare fondata sulla "solidarietà familiare" e non su un "rapporto contrattuale", pertanto la Commissione ritiene che *sia possibile costituire, ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, un'impresa familiare senza la necessità di uno specifico atto notarile.*

Comunque ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari si applica l'art. 21 del D.Lgs 81\08 e successive modifiche ed integrazioni.

Interpello n. 10\2013 del 24 ottobre 2013

Il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** chiede se gli ingegneri abilitati ai sensi della legge n. 818\1984 siano:

- *adeguatamente titolati, agli effetti del DM 10\03\1998, quali soggetti formatori per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;*
- *abilitati al rilascio di attestato di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel D.Lgs n. 81\2008.*

La **Commissione** dà risposta affermativa ad entrambi i quesiti, in quanto il DM 10\03\1998 non prevede né requisiti specifici, né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore, *pertanto si ritiene che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818\1984, possono svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza.*

Interpello n. 11\2013 del 24 ottobre 2013

La **Federambiente**, riguardo alle modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs 81\08, chiede se la durata ed i contenuti della formazione dei lavoratori possa prescindere dall'appartenenza ad uno specifico settore Ateco e possa essere tarata sulla effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione.

La **Commissione** fa presente che poiché *la formazione deve essere "sufficiente ed adeguata", va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi, pertanto la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell'azienda.*

Interpello n. 12\2013 del 24 ottobre 2013

Quesito dell'**UGL Polizia Penitenziaria** riguardo all'obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi e dell'applicazione dell'allegato IV, punto 1.3.6, del D.Lgs 81\08 nelle strutture e nei servizi penitenziari, nonché alla predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia penitenziaria.

Interpello n. 13\2013 del 24 ottobre 2013

Quesito del **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** relativamente all'obbligo di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori a domicilio.

La **Commissione** ritiene che *il datore di lavoro è tenuto a fornire un'adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Stato - Regioni del 21\12\2011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio e ricorda che il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 81\08.*

Interpello n. 14\2013 del 24 ottobre 2013

Richiesta di parere da parte del **Consiglio Nazionali degli Ingegneri** in merito al possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui il **rischio chimico** sia risultato *"basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori"* e il cui **rischio biologico** sia risultato *"non evidenzia rischi per la salute dei lavoratori"*.

Interpello n. 15\2013 del 24 ottobre 2013

L'**Associazione Bancaria Italiana** chiede se la normativa sul divieto di fumo si estende anche alle cosiddette sigarette elettroniche.

La **Commissione** ritiene che, *in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall'art. 51 della legge n. 3\2003 a tutela della salute dei non fumatori.*

Interpello n. 16\2013 del 22 maggio 2013

La **Confindustria** chiede chiarimenti in ordine alla disciplina degli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza nei riguardi di lavoratori sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro.

Interpello n. 17\2013 del 20 dicembre 2013

Il **Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori** chiede se:

- il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale da parte dei coordinatori obblighi gli stessi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore;
- un numero di ore di aggiornamento superiore a 40 possa valere per le annualità successive.

La **Commissione** ritiene che quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell'ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori che devono provvedere all'aggiornamento secondo quanto previsto dall'Allegato XIV del D.Lgs 81\08, per cui *coloro che non abbiano effettuato l'aggiornamento entro il termine previsto non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98, fin quando non avranno completato l'aggiornamento per il monte ore mancante.*

Per il secondo quesito la **Commissione** ritiene che *la partecipazione del coordinatore ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non costituisca credito formativo per gli anni successivi, in quanto l'allegato XIV individua, unicamente, i contenuti minimi di tale percorso.*

Interpello n. 18\2013 del 20 dicembre 2013

Il **Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati** chiede se sia corretto che un dirigente scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 81\08, a sottoporsi ai corsi di formazione ed all'aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti, dall'art. 37 del citato decreto.

La **Commissione** ritiene che *la formazione degli RSPP e ASPP, anche se con contenuto differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell'Accordo Stato - Regioni, garantisce sicuramente una formazione "adeguata e specifica", in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti.*

Interpelli pubblicati nell'anno 2012

Interpello n. 1\2012 del 15 novembre 2012

Quesito proposto dal **Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Pianificatori** relativamente all'applicabilità della Circolare n. 1273 del 26\07\2010 dell'Assessorato Regionale alla salute della regione Sicilia.

Interpello n. 2\2012 del 15 novembre 2012

Quesito proposto dalla **CONFAPI** relativamente alla formazione degli addetti al primo soccorso.

Interpello n. 3\2012 del 15 novembre 2012

Quesito proposto dal **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** relativamente ai requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione.

Interpello n. 4\2012 del 15 novembre 2012

Il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** chiede chiarimenti riguardo all'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a 10 lavoratori.

La **Commissione** precisa che *l'art. 5, comma 2, del DM 10\03\1998 contempla l'esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso; pertanto la previsione di cui all'art. 18, comma 1 lett. b) del D.Lgs 81\08 trova applicazione anche nel caso in esame.*

Interpello n. 5\2012 del 15 novembre 2012

Quesito dell'**Ordine degli Psicologi** relativamente alla valutazione del rischio stress - correlato.

Interpello n. 6\2012 del 15 novembre 2012

Quesito di **CSIT, FEDERBINGO ESCOB** relativamente a disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro.

Interpello n. 7\2012 del 15 novembre 2012

Quesito della **CNA** relativo all'utilizzo delle procedure standardizzate per la valutazione del rischio.

Ing. Giulio Lusardi

(gruppo di lavoro sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo)